

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMN UT CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 820
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 03/07/2020 REGISTRATO IL 21/07/2020
 NUMERO ELENCO ATTI 3000820

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: LPPRFL76S67E8970 LUPPI RAFFAELLA
 ID. TELEMATICO: TMQ20L000820000LC

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1552	64,00
1552	64,00
TOTALE	328,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 02192280200

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

Statuto dell'Associazione "J. Pastorius - APS"

Art. 1 – Denominazione e sede dell'associazione

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato "J. PASTORIUS - APS".
2. L'Associazione è apartitica, con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro.
3. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal D.Lgs. 117/2017.
4. L'Associazione ha sede in Castel Goffredo, provincia di Mantova, via Svezia 1.

Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per incentivare attraverso la musica, la valorizzazione della cultura, delle sue forme e della creatività e promuovere la partecipazione, l'inclusione e la coesione sociale a favore della collettività, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità.

2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata dall'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. In particolare l'Associazione intende:

- a. promuovere la conoscenza, l'ascolto e la fruizione della musica;
- b. promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
- c. favorire ed organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti, tavole rotonde, ascolti guidati, prove di esecuzioni musicali, prove aperte al pubblico, ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica ed alla cultura in genere;
- d. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- e. promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e complessi vocali;
- f. organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali e teatrali più significative ovunque se ne offra la possibilità;

- g. attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- h. attivare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- i. offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
- j. avviare ricerche di storia locale, promuovere musicisti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;
- k. promuovere ed organizzare Corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado; la costituzione di una biblioteca multimediale, audioteca, centro di documentazione di musica; la ricerca musicologica e tutte le attività culturali connesse; l'incremento della conoscenza delle istituzioni e delle esperienze musicali in Italia e all'estero, attraverso scambi, visite, manifestazioni congiunte e incontri culturali; l'organizzazione di borse di studio;
- l. svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e della cultura musicale;
- m. porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possono trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni della musica un sollievo al proprio disagio;

n. al fine di perseguire gli scopi statuari l'associazione potrà attivare in collaborazione con gli enti competenti, borse lavoro ed altre forme di inserimento lavorativo, atte all'integrazione di persone in condizione di svantaggio sociale.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

4. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e

discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa qualora sia deliberata dall'Assemblea ordinaria.

3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione.

4. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.

5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti e ai libri sociali dell'Associazione.

Art. 5 – Esclusione del socio

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art. 6 – Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. quota associativa, se prevista dall'Assemblea;
- b. contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- c. contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- f. beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;

g. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. L'importo della quota associativa, se deliberata dell'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale. La quota sociale deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea e il mancato pagamento comporta l'esclusione del socio.

Art. 7 – Bilancio dell'Associazione

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

5. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

6. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

7. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 8 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vice-presidente

e. il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto dall'Assemblea ordinaria.

2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art. 9 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario.

4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

5. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un

massimo di una delega. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 10 – L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

2. L'Assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- b. nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti eleggendoli tra i soci;
- c. nomina e revoca, qualora si verifichino le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- f. delibera, qualora richiesto, sull'esclusione degli associati e sul provvedimento di rigetto della domanda di adesione
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 – L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria:

- a. modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- b. delibera lo scioglimento e la liquidazione oltre che l'eventuale trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal

suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente ed il Segretario. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale;
- b. predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- c. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- d. assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
- e. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

- f. deliberare, secondo quanto dispone l'art. 5 del presente statuto, l'esclusione del socio
- g. ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Il Presidente dell'Associazione

- 1.** Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
- 2.** Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.
- 3.** Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
- 4.** Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di

necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

7. Il Segretario verbalizza le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curando la tenuta del libro soci e dei libri verbali e assicurandone libera visione ai soci.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei conti

1. L'Assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno, può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei conti elegge, tra i suoi membri il Presidente del Collegio. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 – Disciplina residuale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Castel Goffredo, 03/07/2020

Il Presidente

Mario Chiesa



La segretaria

Stefania Soresina

